

# **COMUNE di ROCCASECCA**

*Provincia di Frosinone*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**Per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone in situazioni di disagio.  
(Approvato con delibera C.C. n. 21 del 30.11.2013)**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone bisognose entro i limiti degli stanziamenti di bilancio o di finanziamenti erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia per particolari finalità socio – assistenziali o culturali nonché l'attribuzione di provvidenze economiche a persone, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei seguenti articoli.

### **ART. 2 PRINCIPI E FINALITÀ**

Gli interventi di assistenza economica sono ispirati ai seguenti principi:

- a) Rispetto della persona e della sua dignità;
- b) Prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale;
- c) Riconoscere alla persona in stato di bisogno un aiuto economico a fronte di gravi situazioni di insufficienza di reddito e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche.

### **ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI**

La concessione dei benefici è disposta in favore di persone in stato di bisogno, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o che si trovano in temporanea situazione di emergenza socio economica e che siano regolarmente residenti nel comune di Roccasecca.

### **ART. 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

L'assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, si concretizza nei seguenti interventi:

contributo d'integrazione: consiste in un sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti e delle loro famiglie aventi diritto attraverso la fornitura indiretta di beni di consumo buoni alimentari, spendibili presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio e aderenti all'iniziativa, nei limiti delle somme disponibili per tale necessità e prioritariamente due volte all'anno.

contributi straordinari: in questa categoria di contributi, possono essere inclusi altri interventi economici tesi al superamento di un particolare momento di difficoltà dovute a cause straordinarie imprevedibili ed eccezionali .

In particolare il Comune potrà concedere contributi economici sotto forma di rimborso: di eventuali spese documentate per far fronte a particolari prestazioni sanitarie e/o per fornitura di beni di prima necessità e servizi.

Nell'individuazione della forma di intervento il Comune privilegerà comunque quei modelli di assistenza economica che di più rispettino la dignità umana come l'inserimento sociale e lavorativo.

## **ART. 5 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

### GLI INTERVENTI ECONOMICI SONO RIVOLTI ALLE PERSONE:

- a) Residenti nel Comune di Roccasecca da almeno un anno.
- b) Cittadini stranieri regolarmente soggiornati e con residenza anagrafica da almeno un anno in Roccasecca.
- c) I beneficiari devono trovarsi in condizioni di disagio socio-economico determinati da un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare, ove non usufruiscono già di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizioni di legge. Inoltre non devono avere parenti tenuti per legge all'obbligo degli alimenti ed in grado di provvedervi.

### SONO ESCLUSI DAI BENEFICI DI ASSISTENZA ECONOMICA:

- a) I richiedenti con reddito superiore al trattamento minimo della pensione sociale INPS;
- b) I proprietari di beni immobili oltre all'alloggio abitato;
- c) Coloro che hanno parenti tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile, in grado di provvedervi;
- d) I beneficiari di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base speciali disposizioni di legge;
- e) I richiedenti che rifiutano proposte o soluzioni, alternative all'assistenza economica, che possono rappresentare una possibilità di superamento della condizione di disagio.

## **ART. 6 DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE**

La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata considerando il nucleo familiare composto dal richiedente.

Per minimo vitale si intende il valore del reddito minimo, rapportato al numero dei componenti della famiglia, al di sotto del quale la singola persona o il nucleo familiare si considerano non in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.

Il valore è determinato annualmente sulla base del trattamento minimo delle pensioni INPS.

Il Comune per il tramite dell'ufficio Servizi Sociali, nel verificare la capacità a soddisfare i bisogni essenziali del singolo e del gruppo familiare di appartenenza, prenderà in

considerazione oltre all'ISE e ISEE quali idonei strumenti istituiti per documentare la situazione economica familiare nel suo complesso e la situazione familiare relativa ad ogni singolo componente, anche tutti gli altri ausili economico-sociali ai quali il soggetto richiedente e il nucleo familiare di appartenenza hanno accesso quali giuste spettanze dovute al loro status, che comunque concorrono a raggiungere la soglia minima per soddisfare i bisogni essenziali, come ad esempio indennità di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, buoni sociali e altri strumenti giustamente istituiti per concorrere al soddisfacimento dei bisogni di soggetti svantaggiati a causa di problematiche socio-economiche e sanitarie.

## **ART. 7 PRESENTAZIONE DOMANDA**

Il richiedente deve presentare domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune corredata da tutti i documenti comprovanti la situazione di disagio e/o la malattia, nonché la dichiarazione sostitutiva unica contenente la determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) e della composizione del nucleo familiare.

A detta richiesta deve essere allegato:

Dichiarazione nella quale si attesti:

- Stato di famiglia;
- Reddito complessivo imponibile di tutti i componenti il nucleo di convivenza denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- Titolo di possesso alloggio in proprietà o in usufrutto;
- Autovetture eventualmente in proprietà;
- Canone di affitto per alloggio abitato.

## **ART. 8 INDIRIZZO**

L'intervento sarà concesso con determinazione del responsabile dei Servizi Sociali del Comune nei limiti della disponibilità del bilancio e secondo il presente regolamento, su proposta documentata e motivata dall'Assistente sociale, la quale dovrà indicare obiettivi e finalità che si vogliono perseguire con l'erogazione del contributo.

## **ART. 9 ISTRUTTORIA**

L'istruttoria, demandata all'Assistente sociale, consiste nell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per accedere alle prestazioni economiche assistenziali: per tale procedimento ci si potrà avvalere dell'apporto di altri uffici comunali (Polizia Locale; Ufficio Tributi, Ufficio Anagrafe; ecc...) e potrà richiedere al cittadino, ogni altra documentazione utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare.

**ART. 10**  
**INTERVENTI STRAORDINARI**

- Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato anche momentaneo di bisogno atipico che necessariamente verrà di volta in volta considerato; il contributo in questo caso, deve comunque fronteggiare situazioni imprevedibili e/o eccezionali.
- Possono altresì essere erogati interventi straordinari a favore di famiglie vittime di delitti particolarmente gravi.

**ART. 11**  
**ALTRI INTERVENTI**

1. Alle ragazze madri con figli minori a carico e in stato di disagio economico, fino al raggiungimento dell'età di 15 anni del minore, vengono corrisposti sussidi mensili ;
2. I sussidi e contributi specifici eventualmente disposti dalla Regione per individuare persone, Enti ed Associazioni, verranno corrisposti nella misura ed ai soggetti che la stessa Regione indicherà.

**ART. 12**  
**URGENZE**

In presenza di impellenti ed inderogabili necessità dei cittadini colpiti da gravi eventi o calamità si può procedere, dopo rapido accertamento, all'erogazione di un contributo economico assistenziale. In tali casi il Responsabile del Servizio Sociale può disporre, con proprio provvedimento, l'immediata concessione della prestazione economica a favore del richiedente in possesso di requisiti previsti dal presente regolamento. Le risorse economiche di cui al presente articolo sono previste in un'apposita voce del bilancio.

**ART. 13**  
**CONTROLLI**

Il Comune nella fase istruttoria procederà, ai sensi delle leggi vigenti, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare, avvalendosi delle notizie ed informazioni di altri enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli Uffici del Ministero delle Finanze e altresì per il tramite di altri Enti titolari di banche dati.

**ART. 14**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

**ART. 15**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

**ART. 16**

Copia del presente regolamento, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.